



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
ESECUZIONI IMMOBILIARI**

VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del 07 NOVEMBRE 2018 innanzi al Giudice Dot. GERACI sono comparsi:
il nominato P.T.V. Arch. Chiara Rosetto marchese per il creditore
procedente l'Avv. Ludovisi in sostituzione dell'Avv. Colucci. E' altresì
presente il nuovo nominato Custode Avv. Luisa Lapollara.

L'Avv. Ludovisi in sostituzione dell'Avv. Colucci per CAPITAL MORTGAGE SPA
insiste nell'istanza di vendita dei beni pignorati.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

riscontrata la completezza della documentazione depositata e verificato che sono stati
tempestivamente eseguiti gli incombeni di legge;

visto l'art. 569 comma 4 c.p.c.;

ritenuto che, nel caso di specie, il ricorso alla vendita con modalità telematiche ex art. 161 ter disp.
att. c.p.c. sia pregiudizievole per l'interessi dei creditori e per il sollecito svolgimento della

Ordinanza di vendita

Prima delega NON TELEMATICA EX ART. 569 4 COMMA

rev. 4/2018

procedura dovendosi necessariamente, da parte di questo G.E., esaminare con completezza i servizi offerti ed i prezzi praticati dai numerosi gestori iscritti nel distretto (anche in virtù della iniziativa del Presidente della Corte d'Appello di Roma) nonché in considerazione:

- a) della necessità di organizzare con gli Istituti di Credito preposti modalità di ricezione delle cauzioni che consenta quanto più possibile il mantenimento dell'anonimato della ubicazione e della tipologia del bene oggetto di vendita;
- b) del bacino di utenza potenzialmente interessato alla presentazione delle offerte in relazione alle maggiori difficoltà di partecipazione alla vendita per i possibili acquirenti in caso di adozione del modello di vendita telematica asincrona o sincrona;
- c) della maggiori difficoltà di gestione della vendita qualora venisse adottata la c.d. vendita sincrona-mista, in quanto tale modello, pur consentendo la presentazione di offerte anche in modalità analogica, impone che l'esperimento di vendita avvenga garantendo il collegamento da remoto con i soggetti che intendono partecipare in via telematica e, pertanto, comporta che il professionista delegato – per il tramite del gestore della vendita – fissi l'esperimento di vendita in un luogo idoneo a garantire il contemporaneo accesso del pubblico e il necessario collegamento da remoto con l'evidente necessità di reperire locali (al momento non disponibili all'interno del Tribunale) idonei a tale scopo;

ritenuta pertanto applicabile la deroga prevista dall'art. 569 comma 4 c.p.c. provvede come da ordinanza di vendita allegata e fissa l'udienza del 10/6/2021 per la verifica delle attività compiute, disponendo altresì che in caso di aggiudicazione di tutti e/o di parte dei lotti, i creditori dovranno precisare i crediti entro il termine indicato dal delegato nel verbale delle operazioni di vendita e che il delegato dovrà depositare bozza del progetto di distribuzione entro il termine di cui all'art. 596 c.p.c.; in tal caso l'udienza sopra indicata deve intendersi fissata anche ex art. 596 c.p.c., ove non si sia già provveduto a fissare apposita udienza prima di tale data.

Dispone che il creditore procedente notifici ai creditori iscritti non intervenuti il presente verbale unitamente all'ordinanza di vendita allegata entro 45 giorni da oggi.

Il Giudice dell'esecuzione